



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it



COPIA

CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 68 del 17/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.8.2000 – ANNUALITÀ 2020 – BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.

L'anno **2020**, addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **13:00**, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta viene svolta interamente in videoconferenza e si attesa la contestuale presenza dei componenti:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
BONAVENTI PIERGIACOMO	SINDACO	SI
SAU FRANCESCA	ASSESSORE E VICE SINDACO	SI
VANAZZI FRANCESCO	ASSESSORE	SI
BOSA RICCARDO	ASSESSORE	SI
SGRO' SARA	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

I componenti sono tutti collegati da remoto con videocamera e dispositivo informatico

Partecipa e verbalizza il segretario comunale Dott.ssa Francesca Saragò collegato da remoto con dispositivo informatico.

Il Sindaco, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D. LGS N. 267 DEL 18.8.2000 – ANNUALITÀ 2020 – BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pandino - GAP”, sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2018, come segue:

Elenco A): Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

- a) ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di Pandino;
- b) Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%;
- c) Società Cremasca Reti e Patrimonio – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%;
- d) Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940%;
- e) Fondazione Asilo Infantile Pio e Teresa Calleri Gamondi con sede in Pandino in quanto il Consiglio Comunale da Statuto nomina il 100% dei componenti dell'organo decisionale (CDA);
- f) Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri – Onlus con sede a Pandino – in quanto il Consiglio Comunale da Statuto nomina il 100% dei componenti dell'organo decisionale (CDA);

CONSIDERATO CHE in riferimento agli Enti di cui alle lettere e) e f) del precedente elenco , come pubblicato in data 9 agosto 2019 sul sito di Ifel – Istituto Finanza Locale, in risposta ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet ha evidenziato come per le ex Ipab la sola nomina degli amministratori da parte del Comune non si configura quale controllo pubblico e pertanto non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell'ente, per le seguenti motivazioni:

" Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, "il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda". A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex-Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.

Risposta Arconet: " Omissis ... si prende atto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) "la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico."

Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l'attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi). "

VERIFICATO CHE per i predetti Enti, verificati gli Statuti e i documenti acquisiti:

RICORRE la casistica sopra descritta, trattandosi di Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207)

NON RICORRONO le seguenti condizioni in capo al Comune di Pandino:

- l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- esercizio di un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. **L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.**

DATO ATTO che, per le motivazioni di cui sopra, quindi l'elenco A) non dovrà includere gli Enti seguenti:

- Fondazione Asilo Infantile Pio e Teresa Calleri Gamondi con sede in Pandino;
- Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri – Onlus con sede a Pandino;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, che ha individuato i componenti del “ Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pandino “, con riferimento al 01/01/2019, come segue:

- ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di Pandino;
- Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%- in quanto affidataria servizi pubblici locali da parte del Comune di Pandino;
- Società Cremasca Reti e Patrimonio in liquidazione – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%- in quanto affidataria servizi pubblici locali da parte del Comune di Pandino;
- Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940% - in quanto affidataria servizi pubblici locali da parte del Comune di Pandino;

escludendo le partecipate di 2[^] livello in quanto NON a capitale interamente pubblico, e quindi l'elenco B risulta come di seguito:

Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento)
--

- a) ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di Pandino;
- b) Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%;
- c) Società Cremasca Reti e Patrimonio – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%;
- d) Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940%;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

[...] Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione

patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.[...]

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

APPRESO che con il DM 11/08/2017 sancisce che “a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

INTESO che:

- occorre deliberare il perimetro di consolidamento per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2019;
- ai sensi del D.M. 11/08/2017 tutte le società e gli Enti inclusi nell'elenco A) sono da includere nel Perimetro di Consolidamento, in quanto tutte titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del Gruppo del Comune di Pandino;
- si prescinde quindi dal criterio dell'irrilevanza;

VERIFICATO che, per le ragioni espresse nel capoverso precedente, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

- **ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino** - ente strumentale del Comune di Pandino;
- **Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile** – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35% - affidatario diretto da parte dei componenti del gruppo;

- **Società Cremasca Reti e Patrimonio in liquidazione** – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09% - affidatario diretto da parte dei componenti del gruppo;
- **Padania Acque s.p.a.**- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940%- affidatario diretto da parte dei componenti del gruppo;

RITENUTO pertanto di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs118/12011, sulla base delle sopra citate valutazioni:

- Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
- Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento);

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità alla lett. C) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2020;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, i seguenti due elenchi, modificati per i motivi espressi in premessa:

Elenco A): Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

1. ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di Pandino;
2. Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%;

3. Società Cremasca Reti e Patrimonio – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%;
4. Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940%;

Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento)

1. ASM – Azienda Speciale Multiservizi Pandino - ente strumentale del Comune di Pandino;
2. Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del Distretto Cremasco – quota di partecipazione 5,35%;
3. Società Cremasca Reti e Patrimonio – società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 5,09%;
4. Padania Acque s.p.a.- società partecipata a capitale interamente pubblico – quota di partecipazione 0,13940%.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonaventi Piergiacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pandino, li 29/06/2020

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**
F.to Manzoni Margherita Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, li 09/07/2020

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**
F.to Manzoni Margherita Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino, 29/06/2020

**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**
Manzoni Margherita Maria